

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

9 Febbraio 2007, n. 6

Regolamento di attuazione dell'Art. 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
- Disciplina del sistema informativo geografico regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 14 febbraio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'Art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l'Art. 29, comma 5, che stabilisce che la giunta regionale emani apposite istruzioni tecniche per definire e disciplinare le modalità di realizzazione e gestione della base informativa, le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione e all'informazione geografica;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 27 novembre 2006, n. 17 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione giunta regionale - Enti locali e dell'informazione del Tavolo di concertazione generale;

Preso atto che la 6^a commissione consiliare, nella seduta del 18 gennaio 2007, ha espresso parere favorevole;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 13 dicembre 2006;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 76, che approva il Regolamento di attuazione dell'Art. 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) - Disciplina del sistema informativo geografico regionale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui all'Art. 29, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), e specificamente:

a) le modalità di realizzazione e gestione della base informativa geografica regionale;

b) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione ed alla diffusione dell'informazione geografica.

Art. 2.

Enti partecipanti al sistema informativo geografico regionale

1. Il sistema informativo geografico regionale, nelle sue componenti territoriali e ambientali, è costituito fra la Regione, le province e i comuni.

2. Nell'ambito del sistema informativo geografico regionale, gli enti di cui al comma 1, gli altri enti pubblici detentori di archivi geografici di interesse del sistema informativo geografico e gli enti pubblici di ricerca, con le modalita' definite con atto convenzionale con la Regione a cura del Servizio geografico regionale, partecipano alla realizzazione della base informativa geografica regionale di cui all'Art. 3.

3. La giunta regionale realizza intese con le associazioni degli enti locali e degli altri enti pubblici per promuovere la partecipazione degli enti alla costruzione del sistema informativo geografico regionale.

4. La Regione incentiva e sostiene la partecipazione associata dei comuni alla costruzione del sistema informativo geografico regionale e in particolare, per quelli montani, attraverso le comunita' montane.

5. Gli atti di approvazione di elaborati tecnici da parte del Servizio geografico regionale prodotti ai sensi del presente regolamento sono redatti con la collaborazione degli enti locali, secondo quanto previsto dalle intese di cui al comma 3.

Art. 3.

Base informativa geografica regionale

1. La base informativa geografica regionale e' costituita dagli archivi di dati territoriali previsti dall'Art. 29, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005 e dalla relativa documentazione, denominata metadata. La base informativa geografica regionale e' organizzata in sezioni tematiche.

2. La Regione provvede, attraverso i propri servizi geografico, geologico, idrologico, sismico, e l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), l'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), l'Istituto regionale per la programmazione economica toscana (IRPET), il Consorzio LAMMA, alla realizzazione degli archivi di cui all'Art. 29, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2005 e, limitatamente a quelli di competenza della Regione Toscana, degli archivi di cui all'Art. 29, comma 1, lettere b) e c).

3. Alla realizzazione degli archivi non previsti dal comma 2 provvedono, limitatamente a quelli di propria competenza, gli enti locali e gli altri enti pubblici di cui all'Art. 2 commi 1 e 2.

4. Gli archivi acquisiti dagli enti di cui all'Art. 2 commi 1 e 2 in licenza da fornitori esterni, possono essere inseriti nella base informativa geografica regionale, se ne e' garantita la possibilita' di consultazione libera tramite rete e la diffusione in copia gratuita a favore degli enti sopraindicati.

5. Ai fini del loro inserimento nella base informativa geografica regionale, gli archivi sono redatti con riferimento alla base topografica ufficiale regionale, costituita dalle cartografie tecniche regionali e dalle ortofotocarte alle scale 1:10.000 e 1:2.000, dagli archivi topografici derivati, alla scala di maggior dettaglio disponibile per ogni territorio, e si caratterizzano per i seguenti aspetti:

a) interesse generale per gli enti di cui all'Art. 2 commi 1 e 2;

b) rispondenza ad un sistema di codifica ed identificazione univoca;

c) realizzazione secondo specifiche tecniche comuni;

d) documentazione secondo standard comuni, denominati metadata;

e) gestione con le regole tecniche previste dalla infrastruttura geografica di cui all'Art. 7, nel contesto della Rete telematica regionale toscana.

6. Gli enti responsabili della creazione degli archivi provvedono

a garantire la completezza e la qualita' dei relativi metadata.

7. I metadata contengono informazioni sui dati territoriali relativamente ai seguenti aspetti:

- a) conformita' alle disposizioni del presente regolamento;
- b) caratteristiche tecniche, qualita' e validita';
- c) competenza e responsabilita' della creazione, manutenzione, distribuzione e accesso ai dati;
- d) diritti e limitazioni d'uso.

8. Il Servizio geografico regionale definisce lo schema di documentazione degli archivi in coerenza con le specifiche del Repertorio nazionale dei dati territoriali adottato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

9. La Regione, tramite accordi stipulati a cura del Servizio geografico, acquisisce gli archivi territoriali di competenza di enti nazionali e provvede alle eventuali attivita' di elaborazione e armonizzazione necessarie ai fini del loro inserimento nella base informativa geografica regionale.

10. La Regione promuove accordi con altre Regioni e organi nazionali per integrare la base informativa geografica regionale con archivi omologhi relativi ad ambiti territoriali extraregionali limitrofi.

Art. 4.

Programmi di realizzazione della base informativa geografica regionale e della infrastruttura geografica

1. Gli archivi della base informativa geografica regionale e gli elementi costituenti l'infrastruttura geografica di cui all'Art. 7 sono definiti con un atto di indirizzo, che viene approvato o aggiornato dalla giunta regionale d'intesa con le associazioni degli enti locali.

2. L'atto di indirizzo definisce le priorit  di realizzazione dei nuovi archivi, o di aggiornamento ordinario e straordinario di quelli esistenti e dei servizi della infrastruttura geografica di cui all'Art. 7, nonch  le responsabilit  di attuazione e l'entita' dei finanziamenti a carico della Regione e degli enti locali.

3. La quota di finanziamento regionale, determinato con riferimento ai costi complessivi di creazione o aggiornamento degli archivi, non puo' superare il 50%, ed e' condizionata alla effettiva realizzazione degli archivi previsti e alla loro conformita' alle specifiche tecniche di realizzazione, documentazione e gestione.

4. Il Servizio geografico regionale redige annualmente un rapporto sullo stato di realizzazione della base informativa geografica regionale e della infrastruttura geografica di cui all'Art. 7.

Art. 5.

Ufficialita' della base informativa geografica regionale

1. Il Servizio geografico regionale, ai fini della loro identificazione univoca e del loro inserimento nella base informativa geografica regionale con carattere di ufficialita', assegna un codice regionale a ciascun archivio, realizzato o in corso di realizzazione, pubblicandone periodicamente l'elenco.

2. Gli enti pubblici di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 1 del 2005 con competenze in materia di territorio e ambiente approvano i propri strumenti della pianificazione territoriale e i propri atti di governo del territorio specificando quali archivi della base informativa geografica regionale sono stati utilizzati per la formazione del quadro conoscitivo, e certificando la conformita' delle cartografie dei suddetti strumenti a quanto previsto dagli articoli 3 e 6, ovvero documentandone il processo di adeguamento in corso o previsto.

3. Le componenti geografiche degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, redatte in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento, entrano a far parte della base informativa geografica regionale quali copie digitali degli originali cartacei approvati dall'ente competente.

Art. 6.

Specifiche tecniche di realizzazione degli archivi

1. Per ogni archivio della base informativa geografica regionale, il Servizio geografico regionale definisce e approva, con la collaborazione dei tecnici degli enti locali, una specifica tecnica.

2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono:

- a) l'oggetto della specifica e il suo campo d'applicazione;
- b) l'eventuale fonte normativa dell'archivio;
- c) il sistema di riferimento geografico;
- d) le modalita' di georeferenziazione;
- e) il contenuto informativo minimo;
- f) il modello spaziale dei dati;
- g) il formato dei dati.

3. Sono fatte salve le specifiche tecniche gia' approvate dalla Regione.

Art. 7.

Infrastruttura geografica regionale

1. Gli archivi costituenti la base informativa geografica regionale sono gestiti dagli enti di cui all'Art. 2 commi 1 e 2, che dispongono di adeguate strutture operative denominate centri GIS.

2. La Regione, con atto del Servizio geografico regionale, definisce i requisiti minimi tecnici ed organizzativi che i centri GIS di cui al comma 1 debbono garantire per la gestione in rete degli archivi geografici.

3. La Regione, con la collaborazione degli enti dotati di centri GIS, realizza una infrastruttura geografica regionale per la gestione della base informativa geografica regionale, con riferimento agli indirizzi formulati dalla Unione europea nell'ambito dell'iniziativa INSPIRE finalizzata a consentire l'accesso in modo unitario a tutti gli archivi costituenti la base stessa. L'infrastruttura geografica regionale costituisce una delle componenti delle infrastrutture della Rete telematica regionale toscana.

4. A livello operativo, il funzionamento dell'infrastruttura geografica regionale e' assicurato da:

- a) Servizio geografico regionale;
- b) Area di coordinamento ingegneria dei sistemi informativi e della comunicazione;
- c) Servizio tecnico ARPAT-SIRA;
- d) Consorzio LAMMA;
- e) Centri GIS di cui al comma 1.

5. L'infrastruttura geografica regionale e' costituita dall'insieme degli strumenti che permettono la cooperazione tra gli enti per la gestione della base informativa geografica regionale, avvalendosi di quanto gia' predisposto nel contesto della Rete telematica regionale toscana, e specificatamente da:

- a) identificazione dei soggetti utenti;
- b) interoperabilita' e sicurezza delle reti;
- c) accesso autenticato e sicuro;
- d) cooperazione applicativa;
- e) servizi di commercio elettronico.

6. L'infrastruttura geografica e' caratterizzata da:

- a) servizi di rete agli utenti, quali:
 - a1) servizi di ricerca;

- a2) servizi di consultazione;
- a3) servizi di scaricamento;
- a4) servizi di conversione dei dati;
- a5) servizi di accesso tramite web-services;
- b) servizi di rete fra la Regione e i centri GIS, quali:
 - b1) servizi di interoperabilita';
 - b2) servizi di cooperazione applicativa;
 - b3) servizi di trasferimento archivi.

7. Ai fini del presente articolo, la Regione garantisce la cooperazione con gli altri soggetti che svolgono analoghe funzioni a livello nazionale.

Art. 8.

Accesso alla base informativa geografica regionale

1. I servizi di accesso e diffusione dei dati di cui al presente articolo sono garantiti dalla Regione e ove possibile dagli enti che hanno costituito i centri GIS di cui all'Art. 7.

2. L'accesso alla base informativa geografica regionale e' garantito a tutti i soggetti interessati in forma libera e gratuita attraverso i servizi di ricerca e consultazione forniti dall'infrastruttura geografica regionale, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia on line per ogni singolo archivio della base informativa di protezione dei dati personali e di sicurezza pubblica.

L'uso degli archivi della base informativa geografica regionale da parte degli enti pubblici di cui all'Art. 29 comma 1 della legge regionale n. 1 del 2005 e degli altri soggetti di cui all'Art. 2 e' libero.

4. La diffusione degli archivi della base informativa geografica regionale a favore di soggetti diversi da quelli individuati al comma 3, limitatamente a porzioni ridotte del territorio regionale, e' gratuita.

5. La diffusione degli archivi della base informativa geografica regionale a soggetti diversi da quelli individuati al comma 3, relativamente ad ampie porzioni del territorio regionale, viene effettuata a titolo oneroso con le modalita' e alle condizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, fatta salva la possibilita' di realizzare specifici accordi di scambio non oneroso di dati fra la Regione, con atti a cura del servizio geografico regionale, e soggetti pubblici o privati.

6. La pubblicazione degli archivi o di loro elaborazioni, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, prevede l'obbligo di citazione delle fonti.

7. Gli archivi possono essere diffusi tramite cessione di copie degli stessi, effettuata anche attraverso affidamento del servizio a soggetti esterni, con tariffe a copertura dei costi di copia.

8. Gli oneri di cessione in copia di ogni singolo archivio, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma 5, sono determinati tenendo conto dei costi di produzione del dato, in misura percentuale variabile da 2 a 4%.

9. Gli oneri per l'accesso e l'uso dei principali archivi con modalita' on line tramite servizi WEB sono calcolati in maniera conforme a quanto indicato ai commi 5, 6, 7 e 8.

10. La giunta regionale, con l'atto di cui all'Art. 4 comma 1, puo' stabilire per alcune tipologie di archivi condizioni diverse di accesso al fine di favorire la diffusione dell'informazione sullo stato delle risorse ambientali e territoriali e sugli atti di governo del territorio.

11. Il servizio geografico regionale definisce con proprio atto, sulla base delle regole stabilite con il presente articolo:

a) le condizioni e le modalita' tecniche di diffusione degli archivi;

b) gli oneri di cessione di copie o di uso con modalita' on line per ogni singolo archivio della base informativa geografica regionale.

Art. 9.

Abrogazione della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 Formazione della cartografia regionale

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decorre, ai sensi dell'Art. 201 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Nonne per il governo del territorio), l'abrogazione della legge regionale 17 gennaio 1983, n. 3 (Formazione della cartografia regionale).

Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 febbraio 2007

GELLI